



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 17

Per determinazione del Sindaco ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale **nell'anno 2026**, addì **28** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, in adunanza STRAORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE in modalità mista tramite presenza fisica presso la Sala Consiliare "A. Lorenzini" e/o videoconferenza registrata con successiva pubblicazione sul sito istituzionale come da regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lama Mocogno in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2022, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento del Consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presenti / Assenti	In collegamento
RICCHI ARNALDO	SINDACO	Presente	
BURGONI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente	
RICCHI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente	
BONACORSI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente	
REMITTI UGO	CONSIGLIERE	Presente	
BENEVENTI MARICA	CONSIGLIERE	Assente	
BENASSI GEMINIANO	CONSIGLIERE	Presente	
GUIDI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente	
PASINI GIOVANNI BATTISTA	CONSIGLIERE	Assente	
CANOVI FABIO	CONSIGLIERE	Presente	
CASINI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente	

Consiglieri presenti n. 9

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA, in collegamento.

Il Sig. RICCHI ARNALDO, Sindaco assume la Presidenza ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dell'adunanza e riconosce la legalità dichiarata aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg. -----

L'ordine del giorno diramato ai Consiglieri ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del regolamento del Consiglio comunale porta la trattazione dell'oggetto sottoindicato, coi documenti necessari.

OGGETTO

**ADESIONE ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 10 QUINQUIES DL 38/2026
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22/05/2026 N. 88**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 10-*quiquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quiquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quiquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quiquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e

il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO altresì che:

- la legge n. 113/20026 di conversione del decreto legge 30 aprile 2026 n. 63 ha disposto la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla “rottamazione *quinquies*” da parte di tutti gli enti territoriali;
- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo n. 110 del 2024, ed in particolare dell'art. 7, comma 2;

VISTO che:

- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione in quanto ritenuti crediti vetusti di difficile esigibilità ed in quanto tali già oggetto di stralcio contabile;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha quindi potenzialmente solo effetti finanziari positivi, potendo determinare maggiori entrate rispetto a quelle iscritte in bilancio.

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, posto agli atti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco illustra la proposta, rifacendosi alla documentazione in atti.

La Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" precisa che il termine è stato prorogato al 31 luglio e la misura, solo di recente, è stata estesa anche agli Enti locali, consentendo il saldo della sola sorte capitale in un'unica soluzione o a rate, al netto degli interessi e sanzioni. L'ufficio ha effettuato una valutazione verificando che i crediti gestiti da Agenzia Entrate Riscossione, risalenti al periodo 2003/2015, sono stati già tutti cancellati dai residui, per cui eventuali riscossioni rappresenterebbero solo delle sopravvenienze attive.

Il consigliere Ricchi Andrea chiede se rimane la possibilità che queste somme rimangano inevase. La consigliera Casini non concorda con tale misura che sembra assecondare l'evasore, rispetto al contribuente diligente.

Il Sindaco spiega che il rischio che non siano pagati permane ma che non si tratta di debiti prescritti per cui l'adesione a tale misura rappresenta solo un'opportunità per l'Ente di incamerare crediti ormai datati.

Il tutto come risulta da registrazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lama Mocogno in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2022;

VISTI:

- il vigente statuto Comunale;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2026, esecutiva, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 20/02/2026, anch'essa esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 20/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti 7 (sette) voti favorevoli e 2 (due) astenuti (Consiglieri Canovi e Casini) espressi mediante dichiarazione individuale a seguito di appello nominale in videochiamata [Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove)];

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

RICCHI ARNALDO il 30/07/2026 09:15:51

LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA il 30/07/2026 09:01:58 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2026 / 17 del 28/07/2026

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22/05/2026 n. 88, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
- 2) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
- 4) di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- 5) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, voti 7 (sette) voti favorevoli e 2 (due) astenuti (Consiglieri Canovi e Casini) espressi mediante dichiarazione individuale dai 9 (nove) Consiglieri presenti, in separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
RICCHI ARNALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA